

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

MIURAOODGOS Prot. n. 6055

Roma, 26.8.2010

All'On.le Ministro SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento recante le disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento da adottarsi ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ADUNANZA DEL 26 AGOSTO 2010

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera prot. n. 2543 del 6 ottobre 2009 con la quale il Capo Dipartimento

dell'Istruzione ha chiesto il parere del CNPI sull'argomento indicato in

oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994,

Visto il documento di prima valutazione deliberato da questo Consiglio

nell'adunanza del 16 dicembre 2009;

Viste le successive lettere del Direttore Generale del Personale Scolastico

prot. nn.6288 e 7040, rispettivamente datate 30 giugno e 26 luglio 2010 con le quali è stata trasmessa una nuova documentazione e sono stati forniti chiarimenti alle osservazioni e richieste formulate dai Comitati

Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli Istituti

d'Istruzione Artistica:

Visto il parere istruttorio emesso dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola

Secondaria Superiore e agli Istituti d'Istruzione Artistica;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

Il proprio parere nei seguenti termini:

Premessa

Il CNPI evidenzia innanzitutto come lo schema di regolamento sia stato oggetto in fase di sua elaborazione di significative e rilevanti modifiche, sicché avverte l'obbligo di precisare che ai fini della formulazione del prescritto parere prenderà in esame il testo pervenuto in data 30 Giugno 2010 con prot. N. AOODGPER. 6288, corredato, per effetto dell'audizione del 21 luglio 2010 dalla integrazione di cui alla nota del 26 luglio 2010, con prot. AOODGPER 7040.

Il CNPI rileva, inoltre, come la materia in oggetto, sia per mole che per complessità, meriti un esame puntuale e circoscritto nonché distesi tempi di lavoro, per cui assume la decisione di analizzare gli articoli del regolamento e si riserva di valutare successivamente gli allegati, per farne oggetto di specifico parere.

In tale ottica, i principi ed i criteri che ispirano il regolamento diventano l'asse portante di un'analisi volta a verificare la compatibilità esistente tra le materie d'insegnamento e le professionalità individuate per la qualificazione dell'offerta formativa, nonché tra le esperienze maturate sul campo dai docenti e la salvaguardia dei loro inalienabili diritti.

Nel contempo, il CNPI, nel ritenere che la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento richieda ulteriori provvedimenti di natura legislativa, afferma il proprio "diritto – dovere" ad un pieno coinvolgimento già in fase istruttoria, in modo da formulare i prescritti pareri con il conforto di una ampia e puntuale documentazione.

1. Una questione di merito

Il regolamento in esame all'art.5 fissa le priorità da rispettare in materia di utilizzazione del personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso o posto di insegnamento nella provincia di titolarità.

Al riguardo, il CNPI fa notare innanzitutto che le modalità di utilizzazione del personale docente sono oggetto di contrattazione e che come tali vanno trattate in sede negoziale, a livello prima nazionale e poi regionale, senza alcuna ulteriore interferenza.

Sembra pertanto alquanto impropria, se non addirittura infondata, sul piano della mera legittimità, la declinazione, addirittura in termini coattivi, delle priorità in materia di utilizzazione, tanto più che la procedura prefigurata esula dall'impianto stesso del regolamento che, per sua destinazione di scopo, è volto alla razionalizzazione delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e non certo alla elencazione di modalità operative in presenza di esuberi.

Per detti motivi, il CNPI ritiene che l'intero articolo 5 del regolamento debba essere depennato, anche per evitare equivoci ed eventuali contestazioni di merito in sede giudiziale.

2. Sui Titoli di accesso

Il CNPI ritiene indispensabile la previsione in regolamento di una norma che faccia salva la spendibilità di tutti i titoli già dichiarati equipollenti ai titoli di accesso all'insegnamento attualmente riconosciuti, in modo da tutelare anche le legittime aspettative di quanti, pur in possesso di un apposito titolo di studio, potrebbero vederle eluse una volta approvato il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti.

Il CNPI fa notare, altresì, come nella documentazione trasmessa non è contemplato il profilo accademico quale titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamenti di cui alla tabella C e che per tale motivo si registra una certa incongruenza nell'impianto del regolamento, atteso che, a fronte della stessa funzione e degli stessi doveri professionali, si prevedono titoli di accesso di differente grado.

Sarebbe, pertanto, opportuno che in regolamento fosse prevista una formazione iniziale di profilo accademico per tutti i docenti, e che, fermo restando i diritti acquisiti, anche agli insegnanti della tabella C, attualmente in servizio ed in possesso del solo diploma di scuola superiore, fosse offerta l'opportunità di una formazione in servizio di livello universitario.

Il CNPI ritiene, infine, necessaria la ridefinizione dei titoli di accesso relativi alle tabelle A, B e C a seguito dell'approvazione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e, al riguardo, chiede che tale provvedimento venga sottoposto al parere del CNPI.

3. La salvaguardia della titolarità

Il regolamento fissa all'art.7 le modalità atte a salvaguardare la titolarità dei docenti le cui materie d'insegnamento dovessero confluire in più ampie classi di concorso, ma nulla dice al riguardo di coloro le cui materie di insegnamento sono attribuite ad altra classe di concorso.

Il COSSS-COIIA nel corso dell'ultima audizione ha sostenuto l'esigenza di prevedere norme a garanzia dei docenti titolari di materie cosiddette ad esaurimento ed ha registrato una certa disponibilità dell'amministrazione ad accogliere le richieste avanzate a loro tutela.

Tuttavia, fatta salva la nota di chiarimento trasmessa in data 26/07/10 con la quale l'Amministrazione precisa che in presenza di confluenza di più classi di concorso "la salvaguardia della titolarità è completa perché il titolare permane negli insegnamenti indicati sino alla cessazione dal servizio o all'ottenimento della mobilità", nel regolamento non compare ancora alcuna norma a salvaguardia della titolarità dei docenti in parola, sicché il CNPI ribadisce la propria richiesta e decide di subordinare la valutazione di merito sul regolamento anche alle decisioni che l'Amministrazione assumerà in materia.

4. Riconversione professionale e monitoraggio

Il CNPI fa notare come la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre postuli la definizione di un sistemico ed articolato piano di formazione da destinare soprattutto a quei docenti tenuti ad impartire nuove materie d'insegnamento.

Appare pertanto alquanto riduttivo il richiamo di cui all'art.7 ad iniziative di riconversione professionale vincolate alle disponibilità finanziarie iscritte annualmente in bilancio per la formazione docenti, ovvero tali da non comportare ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il CNPI ritiene inoltre indispensabili azioni di monitoraggio atte a rilevare l'efficacia degli insegnamenti alla luce della rinnovata articolazione delle cattedre e dei titoli di accesso all'insegnamento, per cui, nel considerare alquanto labile la previsione di cui all'art. 7, comma 7 del regolamento, sollecita l'introduzione nel testo in esame di una norma di salvaguardia che consenta di apportare modifiche ed integrazioni a seguito di eventuali anomalie che si dovessero riscontare in fase operativa, fatta salva la possibilità di rivedere le aggregazioni delle classi di concorso, a fronte di mutamenti strutturali che dovessero interessare o gli ordinamenti o gli stessi piani di studio.

Conclusioni

Il CNPI ritiene che un approccio sistemico alla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso avrebbe assicurato all'articolato quella unitarietà d'impianto richiesta dalla complessità della materia.

In assenza, invece di chiari e condivisibili principi e criteri, il regolamento appare alquanto approssimativo nei suoi enunciati, come si evince peraltro dalle numerose richieste di chiarimento avanzate dal COSSS COIIA in sede di audizioni.

E' appena il caso di far notare che, venuto meno ogni riferimento alla composizione delle cattedre, le confluenze e gli accorpamenti previsti appaiono alquanto sprovvisti delle garanzie di una stabile e certa loro efficacia, così come il mancato raccordo tra titoli di accesso, abilitazioni e materie di insegnamento rischia non solo di mettere a dura prova la professionalità dei docenti, ma pare soprattutto destinata a generare equivoci e disorientamento all'atto della definizione degli organici.

Sarebbe, pertanto, opportuno una rielaborazione del regolamento per focalizzare e portare a soluzione anche aspetti meramente tecnici, quali quelli connessi agli insegnamenti cosiddetti atipici ed alla gestione delle graduatorie di classi di concorso oggetto di accorpamento.

Appare, inoltre, ineludibile la necessità di riconsiderare gli accorpamenti e le confluenze alla luce dell'emanando regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e di monitorare la cosiddetta fase di transizione anche ai fini dell'emanazione di provvedimenti a garanzia della qualità dell'istruzione ed a tutela dei diritti del personale docente.

Il CNPI per detti motivi subordina, limitatamente all'articolato, il proprio parere favorevole all'accoglimento delle richieste avanzate.

IL SEGRETARIO

Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE

Mario Guglietti